

Fondazione “N. Mario Lampugnani” Onlus

**MODELLO ORGANIZZATIVO
EX D.LGS. N. 231/2001**

**DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
DELIBERA Del 26.04.2018 (revisione 1)**

INDICE

PARTE GENERALE	7
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	7
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa dell'ente introdotto dal D. Lgs. n. 231/2001 ...	7
1.2. I reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001	9
1.3. Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001	18
2. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE "N. MARIO LAMPUGNANI"	20
2.1. Premesse	20
2.2. L'assetto organizzativo di Fondazione "N. Mario Lampugnani"	20
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE "N. MARIO LAMPUGNANI"	23
3.1. Le finalità perseguite dalla Fondazione "N. Mario Lampugnani", i lavori preliminari per l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e la sua approvazione	23
3.2. Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo	25
3.3. Verifica, aggiornamento e integrazione del Modello	26
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	26
4.1. Identificazione, nomina e revoca dell'OdV	26
4.2. Funzioni e poteri dell'OdV	27
4.3. Il Regolamento dell'OdV	29
4.4. Flussi informativi verso l'OdV	29
4.5. Segnalazioni	30
4.6. Reporting dell'OdV verso i vertici aziendali	31
4.7. Raccolta e conservazione delle informazioni e della documentazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	32
5.1. Premesse	32
5.2. Comunicazione iniziale	33
5.3. Formazione del personale	33
5.4. Partner commerciali e finanziari, professionisti, collaboratori esterni e fornitori	34
6. IL CODICE ETICO	34
6.1. Elaborazione ed approvazione del Codice Etico	34
6.2. Finalità e struttura del Codice Etico	35
7. IL SISTEMA SANZIONATORIO	35
7.1. La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio	35
7.2. Ambito di applicazione	36

7.3.	Destinatari.....	37
7.4.	Misure nei confronti dei dipendenti.....	38
7.5.	Misure nei confronti degli Amministratori.....	39
7.6.	Misure nei confronti dei collaboratori esterni e dei partner.....	39
PARTE SPECIALE		39
8.	INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE	40
9.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	41
9.1.	I reati elencati agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001	41
9.2.	Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 in relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25	45
9.3.	Le definizioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio	46
9.4.	Destinatari.....	49
9.5.	Aree di attività a rischio e condotte astrattamente ipotizzabili	49
9.6.	Principi generali di comportamento e condotte vietate.....	52
10.	I REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E SULLA SALUTE DEI LAVORATORI.....	54
10.1.	I reati elencati all'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001	54
10.2.	Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 in relazione ai reati di cui all'art. 25 septies	56
10.3.	Destinatari.....	57
10.4.	Aree di attività a rischio e condotte astrattamente ipotizzabili	58
10.5.	Principi generali di comportamento e condotte vietate.....	59
11.	I REATI AMBIENTALI.....	63
11.1.	I reati elencati all'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001	63
11.2.	Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 in relazione ai reati di cui all'art. 25 undecies.....	79
11.3.	Destinatari.....	82
11.4.	Aree di attività a rischio e condotte astrattamente ipotizzabili	82
11.5.	Principi generali di comportamento e condotte vietate.....	82
12.	I REATI INFORMATICI.....	84
12.1.	I reati elencati all'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001	84
12.2.	Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 in relazione ai reati di cui all'art. 24 bis... ..	88
12.3.	Aree di attività a rischio e condotte astrattamente ipotizzabili	88
12.4.	Destinatari.....	90
12.5.	Principi generali di comportamento e condotte vietate.....	90
13.	I REATI SOCIETARI	92

13.1.	I reati elencati all'art. 25 ter D. Lgs. n. 231/2001.....	92
13.2.	Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 in relazione ai reati di cui all'art. 25 ter..	98
13.3.	Destinatari.....	99
13.4.	Aree di attività a rischio e condotte astrattamente ipotizzabili	9900
13.5.	Principi generali di comportamento e condotte vietate.....	100101
14.	ALTRI REATI PREVISTI ASTRATTAMENTE VERIFICABILI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA FONDAZIONE "N. MARIO LAMPUGNANI"	101

ALLEGATI

DEFINIZIONI

1. **“Aree a Rischio”**: le aree di attività della Fondazione “N. Mario Lampugnani” nel cui ambito risulta profilarsi il rischio di commissione dei Reati.
2. **“CCNL”**: la Fondazione applica il CCNL UNEBA;
3. **“Codice Etico”**: il codice etico adottato dalla Fondazione “N. Mario Lampugnani” e approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 28.12.2012.
4. **“Consulenti”**: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Fondazione “N. Mario Lampugnani” sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
5. **“Dipendenti”**: tutti i dipendenti Fondazione “N. Mario Lampugnani”, compresi i dirigenti.
6. **“D. Lgs. n. 231/2001”** o il **“Decreto”**: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni.
7. **“Linee Guida”**: ci si riferisce alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001” emesse da Confindustria in data 7 marzo 2002, aggiornate al 31 marzo 2008, e al “Documento sulle attività da cui possono derivare responsabilità amministrative della Fondazione ex D.Lgvo 231/2001 e sulla proposta di modello organizzativo” emesso in data 18 febbraio 2010 dal Presidente UNEBA Lombardia, Associazione di Categoria a cui aderisce la Fondazione “N. Mario Lampugnani”.
8. **“Modello”** o **“Modelli”**: il Modello o i Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.
9. **“Organismo di Vigilanza”** o **“OdV”**: organismo interno indipendente preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del “Modello” e al relativo aggiornamento.
10. **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.
11. **“Partner”**: controparti contrattuali della Fondazione “N. Mario Lampugnani”, siano esse persone fisiche o persone giuridiche, con cui la Fondazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

- 12. "Processi Sensibili":** attività della Fondazione "N. Mario Lampugnani" nel cui ambito ricorre astrattamente il rischio di commissione dei Reati.
- 13. "Reati":** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001.
- 14. "Fondazione":** Fondazione "N. Mario Lampugnani".

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa dell'ente introdotto dal D. Lgs. n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, titolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (d'ora innanzi, per brevità, il "D. Lgs. n. 231/2001" o il "Decreto"), ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, un principio di responsabilità in sede penale degli enti per taluni reati, specificamente elencati nel Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. n. 231/2001 mira dunque a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Affinché si ravvisi la responsabilità dell'ente, è necessario:

1. che il reato venga commesso da uno dei soggetti indicati all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 e, quindi, da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (c.d. soggetti in posizione apicale) ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza altrui, i quali eseguono nell'interesse dell'ente le decisioni intraprese dal vertice (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione);
2. che il reato venga commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 dispone che, in caso di reato compiuto da un soggetto in posizione apicale, l'ente **non è** responsabile se:

- prima della commissione del fatto ha adottato ed attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati analoghi a quelli verificatesi;
- ha affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (i.e.: Organismi di Vigilanza) il compito di vigilare sul funzionamento di detti Modelli e di curarne il loro aggiornamento;

- a fronte del reato è stata riscontrata l'elusione fraudolenta dei Modelli organizzativi;
- l'Organismo di Vigilanza ha espletato le sue funzioni in modo corretto.

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo costituisce, dunque, secondo l'intendimento del Legislatore, una fattispecie esimente dal reato.

Nel caso, dunque, di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, vi è quindi una presunzione di responsabilità dell'ente, per vincere la quale l'ente dovrà fornire prova della sua estraneità, dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e di aver vigilato sull'effettiva operatività del Modello per il tramite di una struttura, specificamente preposta a questi compiti.

Qualora il reato sia stato compiuto da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'art. 7 del D. Lgs. n. 231/2001 stabilisce che la responsabilità dell'ente sussiste se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La differenza rispetto all'ipotesi di reato commesso da un soggetto in posizione apicale risiede nell'onere della prova che, nel primo caso, grava sull'ente, mentre in questa seconda ipotesi è a carico dell'accusa, la quale dovrà provare la mancata adozione o attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In conclusione, sebbene non sussistano norme nazionali che impongono all'ente di dotarsi di Modelli di organizzazione, gestione e controllo, per andare esente da responsabilità l'ente deve munirsi di Modelli improntati alla massima effettività, rispondenti alla funzione preventiva cui si ispira il nuovo sistema e diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire con misure organizzative che garantiscano lo svolgimento dell'attività, consentendo la scoperta e l'eliminazione delle situazioni di irregolarità da cui possa scaturire il rischio di commissione dei reati.

1.2. I reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore.

Il Decreto - nel suo testo originario - si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ponendosi come obiettivo peculiare quello di sanzionare condotte di tipo corruttivo volte ad agevolare l'attività d'impresa.

Nel corso degli anni, l'elenco dei c.d. reati-presupposto si è notevolmente, fino a ricomprendere gran parte delle fattispecie illecite riconducibili all'attività d'impresa.

All'esito dei numerosi interventi integrativi, ad oggi, l'elenco risulta così composto:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – artt. 24 e 25 del Decreto:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);
- circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (artt. 320 e 322-bis c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24 bis del Decreto:

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata - art. 24 ter del Decreto:

- associazione per delinquere diretta a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schivi, immigrazione clandestina, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione materiale pedopornografica, iniziative turistiche volte alla sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con un minorenne, violenza sessuale di gruppo e adescamento di minorenni (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 Aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma II, lett. a) n. 5 c.p.p.).

Reati di falso nummario - art. 25 bis del Decreto:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio - art. 25 bis 1 del Decreto

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari - art. 25 ter del Decreto:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);

- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis TUF);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali - art. 25 quater del Decreto:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ratificata dall'Italia con Legge, 14 gennaio 2003 n. 7. Ai sensi dell'art. 2 della suddetta Convenzione:

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

(...) 3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque: a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo; b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo; c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve: i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25 quater¹ del Decreto:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Delitti contro la personalità individuale - art. 25 quinquies del Decreto:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

Reati di abuso di mercato - art. 25 sexies del Decreto:

- abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro - art. 25 septies de Decreto:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio - art. 25 octies del Decreto:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - art. 25 novies del Decreto:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma I lett a-bis L. 633/1941);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, comma III, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, comma I, L. 633/1941);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, comma II, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. 633/1941).

Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 25-decies del Decreto:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Nell'elenco sono entrate a far parte le seguenti fattispecie, connotate dalla transnazionalità:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377 bis e 378 c.p..

Reati ambientali - art. 25 undecies del Decreto:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
- bonifica dei siti (D.Lgs 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);

- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
- superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (D. Lgs. 152/06, art. 279 comma V);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esportazione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/92 art. 3 bis);
- detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute o l'incolumità pubblica (art. 6 comma IV L. 150/1992);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993 art. 3 comma VI);
- inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);
- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.).

Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – art. 25 duodecies del Decreto:

- art. 22 comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1988 “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”;
- art. 12, commi 3, 3bis, 3ter, 5 del D. Lgs. 286/1998 “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”

Razzismo e xenofobia - art. 25-terdecies del Decreto

- Il reato è quello previsto dall'art. 604 bis comma III c.p., che prevede: "si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

Nella parte speciale del "Modello" saranno maggiormente approfondite le fattispecie di reato per le quali è stato rilevato, all'esito dell'analisi svolta in ambito aziendale, un possibile livello di rischio rispetto alle attività esercitate dalla Fondazione "N. Mario Lampugnani".

È in ogni caso demandato al Consiglio di Amministrazione della Fondazione il compito di integrare il "Modello" con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati o di illeciti qualora, sulla base delle periodiche verifiche effettuate, risulti opportuno procedere in tale direzione.

1.3. Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001

Il sistema sanzionatorio delineato dal D. Lgs. n. 231/2001 viene definito "binario", in quanto prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive.

La **sanzione pecuniaria** costituisce la sanzione "di base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune; costituisce, dunque, una sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reato.

L'ammontare della sanzione è determinato "per quote", secondo un meccanismo che impone al Giudice, al fine di garantire l'equità e la concreta efficacia della sanzione, l'obbligo di procedere a due diverse operazioni di apprezzamento. La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. La seconda valutazione porta, invece, il Giudice a determinare il valore di ciascuna quota entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati.

Le **sanzioni interdittive** si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste all'interno del testo normativo e sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché possano essere concretamente comminate le sanzioni interdittive, occorre che ricorra almeno una delle condizioni previste dal Decreto, ossia che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale (ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative (i) ovvero in ipotesi di reiterazione degli illeciti (ii).

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è comunque esclusa dal fatto che l'ente abbia posto in essere le condotte riparatorie e quindi quando concorrono le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il sistema sanzionatorio sopra brevemente delineato è completato dalla previsione di due ulteriori sanzioni: la pubblicazione della sentenza e la confisca. L'applicazione della prima è facoltativa, e la relativa scelta è rimessa al Giudice, che potrà però prevederla solo nel caso in cui all'ente sia applicata una sanzione interdittiva. La confisca, invece, è sempre disposta con la sentenza di condanna.

2. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE “N. MARIO LAMPUGNANI” Onlus

2.1. Premesse

Allo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria del proprio figlio Mario, l'Ing. Adolfo Lampugnani promosse l'istituzione di una Fondazione, denominata “N. Mario Lampugnani”, eretta in Ente Morale con Regio Decreto il 9 aprile 1922. A seguito della delibera della Giunta Regionale n. 6/9259 del 22 febbraio 1996, il 3 giugno 1996 la Fondazione è stata oggetto di un processo di depubblicizzazione, attraverso il quale si è riconosciuta la forma di Ente Morale con personalità

giuridica di diritto privato, cui ha fatto seguito l'acquisizione della denominazione "Onlus" con Atto Pubblico del 16.12.2015, approvata con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 509 del 13.10.2016.

La Fondazione, come recita lo Statuto vigente, <<...ha per scopo, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, l'attuazione di iniziative del più elevato interesse sociale quale l'assistenza, il ricovero, il mantenimento, anche il caso di malattia, di persone anziane o inabili di ambo i sessi...>>.

La Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Mario Lampugnani" si propone oggi come uno dei nodi della rete dei servizi alle persone anziane sul territorio, rappresentando un segmento di una rete che deve mantenere relazioni con il complesso dei servizi territoriali, in particolare con gli organi di coordinamento e controllo del sistema socio-assistenziale e socio-sanitario della Regione Lombardia.

A seguito al quadro normativo venutosi a delineare e al sistema di accreditamento in vigore, nonché del modificarsi dello scenario ambientale di riferimento, la Casa di Riposo è diventata così Residenza Sanitaria Assistenziale, ospitando sempre più frequentemente persone anziane gravate da patologie complesse. Da questo deriva l'aspettativa di un alto standard qualitativo e la richiesta di un ambiente il meno "istituzionalizzato" possibile. A queste esigenze la Fondazione "N. Mario Lampugnani" risponde con un servizio che garantisce il rispetto dell'individualità, della riservatezza e della dignità della persona umana, cercando di fare in modo che l'ospite si senta come a casa propria

Attualmente la Fondazione "N. Mario Lampugnani" dispone di 86 posti letto di cui 84 accreditati e contrattualizzati con il sistema sanitario regionale.

2.2. L'assetto organizzativo di Fondazione "N. Mario Lampugnani"

La Fondazione "N. Mario Lampugnani" è dotata di una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, con univoca e non equivoca definizione dei poteri delegati e la precisazione dei loro limiti.

L'assetto organizzativo di Fondazione "N. Mario Lampugnani" rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli e, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Nel suo complesso, l'assetto organizzativo consta di:

1. Atto Costitutivo e Statuto della Fondazione che definiscono l'oggetto e le operazioni sociali, gli organi sociali con i relativi poteri, compiti e responsabilità. L'Amministrazione e, quindi, la direzione, la gestione e la rappresentanza della Fondazione è affidata ad un Consiglio di

- Amministrazione, attualmente composto da 5 membri. La firma e la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi spetta al Presidente di diritto del Consiglio di Amministrazione;
2. struttura organizzativa, rispecchiata nell'Organigramma e nel Funzionigramma aziendale allegato al "Modello" (Allegati A e B) ove sono specificate le funzioni e le aree aziendali che compongono l'organizzazione. L'Organigramma viene mantenuto sempre aggiornato, e comunicato a tutto il personale, al fine di assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità organizzativa della struttura della Fondazione "N. Mario Lampugnani". Identica comunicazione dovrà essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza, anche in caso di variazione delle deleghe, per consentire le valutazioni di competenza di quest'ultimo, al fine di stabilire se le variazioni comportino o meno un'incidenza sulla Parte Generale ovvero sulla Parte Speciale del Modello Organizzativo. In caso affermativo, l'Organismo di Vigilanza dovrà proporre al Consiglio di Amministrazione le opportune/necessarie modifiche;
 3. sistema delle deleghe e delle procure redatte e strutturate nel rispetto del principio che ad ogni soggetto deve corrispondere la relativa procura e che al titolare della procura stessa siano attribuiti i correlati poteri di spesa. La Fondazione assegna i poteri autorizzativi e di firma in maniera coerente con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, prevedendo l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Periodicamente e tempestivamente è prevista la verifica e l'aggiornamento delle deleghe e delle procure;
 4. regolamenti e procedure adottati dalla Fondazione "N. Mario Lampugnani" che definiscono le modalità operative per lo svolgimento delle diverse attività, favorendo quindi l'uniformità di comportamento all'interno della Fondazione. Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza dei regolamenti e delle procedure adottati e di rispettarle nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Per le particolari attività svolte, rivestono un ruolo fondamentale all'interno della Fondazione il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario.

Il Direttore Amministrativo sovrintende il funzionamento dell'andamento economico-amministrativo della Fondazione. È responsabile di coordinare e gestire il personale amministrativo ed il personale espletante tutti i servizi diversi da quelli sanitari e rappresenta quale parte trattante la Fondazione nei confronti delle delegazioni sindacali. Può altresì assumere, senza preventiva autorizzazione, ogni decisione inerente l'ordinaria attività di approvvigionamento delle forniture, esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e liquidazione delle relative spese sino ad un importo massimo di € 4.000,00 per ogni ordine. Assume le decisioni necessarie in caso di urgenza e si fa carico della relativa rendicontazione al Presidente con la massima celerità ed esercita funzioni verbalizzanti delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, il Direttore Amministrativo è chiamato ad operare

di concerto con il Direttore Sanitario nella gestione dei rapporti con la Cooperativa affidataria dei servizi all'interno della Fondazione.

Il Direttore Sanitario è il responsabile del servizio sanitario, medico ed igienico. Coordina l'assistenza medica di base a tutti i pazienti e utenti, tutti i servizi sanitari, fisioterapici, infermieristici ed assistenziali svolti nella struttura e tutti i medici e gli specialisti incaricati dalla Fondazione. Effettua visite programmate e periodiche a tutti gli ospiti ricoverati a scopo preventivo di controllo e terapeutico ed anche al fine di verificare e controllare l'igiene delle persone e degli ambienti. È responsabile dell'educazione sanitaria degli ospiti, degli utenti e del personale.

Il sistema di *governance* è stato rafforzato e completato dalle iniziative richieste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo che hanno comportato:

- l'adozione del Codice Etico: documento che enuncia i valori ed i principi fondamentali a cui si ispira la Fondazione "N. Mario Lampugnani" e nel quale si racchiudono gli impegni e le responsabilità morali nello svolgimento delle attività aziendali e nella conduzione degli affari al fine di conservare e diffondere il rapporto di fiducia con gli stakeholder della Fondazione (organi statutari, personale, clienti, fornitori, intermediari finanziari, etc.) e scongiurare comportamenti non etici;
- la nomina dell'Organismo di Vigilanza: istituito per vigilare sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo e sulla sua efficacia ed idoneità. Ad esso è inoltre affidato il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali provvedimenti sanzionatori in materia, nonché di diffondere e aggiornare il Codice Etico.

La Fondazione "N. Mario Lampugnani", così come già previsto dall'art. 9 della L.R. n. 3/2008, si è inoltre dotata della Carta dei servizi, finalizzata ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e ad informare i terzi circa le condizioni che danno diritto all'accesso ai servizi erogati da Fondazione "N. Mario Lampugnani" e le modalità di erogazione delle prestazioni. L'adozione del Modello da parte della Fondazione è inoltre coerente anche con i requisiti di accreditamento introdotti per i gestori delle unità di offerta socio-sanitarie dalla DGR X/2569 del 31/10/2014 di Regione Lombardia.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE “N. MARIO LAMPUGNANI”

3.1. Le finalità perseguite dalla Fondazione “N. Mario Lampugnani”, i lavori preliminari per l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e la sua approvazione

La Fondazione “N. Mario Lampugnani” ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (nel prosieguo anche “Modello”), ritenendo che la sua adozione costituisca un valido ed efficace strumento di sensibilizzazione affinché tutti i soggetti che operano in nome o per conto della Fondazione seguano comportamenti corretti e rispettosi della normativa vigente.

Scopo principale del “Modello” è, dunque, da un lato, quello di costruire ed implementare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a impedire la commissione dei reati e, dall’altro, di promuovere una costante sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse della Fondazione nel seguire comportamenti tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 ed accrescere la consapevolezza di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Fondazione, le cui conseguenze disciplinari sono stabilite nell’ambito dei singoli rapporti instaurati.

Le fasi di realizzazione ed implementazione del “Modello” - tenuto conto delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2001 e delle indicazioni contenute nelle linee guida a cui si è fatto riferimento per la stesura del modello sono state le seguenti:

- **fase 1** (c.d. di start up), nella quale si è proceduto all’analisi approfondita della Fondazione e della sua organizzazione, con la definizione di tutte le attività, le sotto-attività ed i processi aziendali; l’analisi è stata effettuata sia attraverso l’esame della documentazione statutaria che attraverso lo svolgimento di interviste al fine di definire concretamente le attività eseguite dalle varie funzioni aziendali, di individuare e verificare le procedure in uso e valutare eventuali falle o carenze delle stesse. Sono stati, quindi, esaminati l’atto costitutivo e lo statuto vigente, i verbali di nomina dell’organo amministrativo con l’attribuzione dei poteri, l’organigramma aggiornato comprensivo dell’indicazione dei singoli responsabili di funzione; il sistema di deleghe e procure, il documento di valutazione del rischio con le nomine relative alla sicurezza e gli attestati di partecipazione a corsi formativi in materia; il documento programmatico sulla sicurezza e sulla privacy, la nomina di amministratore di sistema ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, le policy per l’utilizzo dei sistemi informatici e le procedure aziendali ed il bilancio di esercizio degli ultimi due anni a consuntivo;

- **fase 2**, nella quale sono state identificate, anche a seguito di interviste con il management ed i responsabili delle aree aziendali, le aree maggiormente esposte al rischio di verifica dei reati e, all'interno delle stesse, le attività o i processi "sensibili". Sono stati poi analizzati i sistemi di controllo preventivo esistenti, le procedure ed i protocolli aziendali al fine di addivenire alla valutazione delle probabilità di accadimento dei reati (rischio lordo e rischio netto). All'esito è emerso che, nell'ambito dell'attività svolta dalla Fondazione "N. Mario Lampugnani", le attività nel cui ambito possono, al momento dell'adozione del Modello, essere commessi i reati, riguardano essenzialmente quelle attività in occasione delle quali è maggiore la probabilità di accadimento delle seguenti categorie di reati così come richiamate dal Decreto: reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari; reati in materia di sicurezza sul lavoro, reati informatici, reati ambientali e altri reati residuali astrattamente ipotizzabili (impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) per la cui trattazione si rimanda alla Parte Speciale del "Modello";
- **fase 3**, in cui, tenuto conto delle risultanze delle attività svolte nelle precedenti fasi, si è proceduto alla valutazione, costruzione e all'adeguamento del sistema del controllo preventivo, individuando altresì le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Il sistema di controllo preventivo posto in essere dalla Fondazione "N. Mario Lampugnani", si articola nelle seguenti componenti: Codice Etico; Organismo di Vigilanza; Sistema disciplinare; Sistema organizzativo-gestionale e di controllo; Protocolli generali; Procedure manuali ed informatiche; Poteri autorizzativi e di firma; Comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo, sopra individuato, è stato integrato e informato ai seguenti principi: verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; separazione delle funzioni; documentazione dei controlli; introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Codice Etico e dal "Modello"; previsione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 28.12.2012. Nella riunione ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del "Modello".

Nel corso dell'anno 2018 – tenuto conto delle intervenute modifiche legislative, che hanno comportato anche l'ampliamento del numero dei reati presupposto – il Modello è stato oggetto di una importante attività di revisione ed aggiornamento che si è conclusa, in data 26.04.2018, con

l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Modello nella versione attualmente in vigore (versione 2).

3.2. Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è composto da una "PARTE GENERALE", da singole "PARTI SPECIALI" - predisposte per le diverse tipologie di reato, specificamente contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001 - nonché dagli "ALLEGATI".

La PARTE GENERALE comprende:

- una breve descrizione delle norme e dei principi contenuti D. Lgs. n. 231/2001 e ciò al fine di comprendere e chiarire il concetto di responsabilità amministrativa dell'ente introdotto dal decreto citato;
- l'elenco aggiornato dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 con la specificazione delle sanzioni previste;
- la descrizione dell'assetto organizzativo della Fondazione "N. Mario Lampugnani";
- le finalità perseguite dalla Fondazione con l'adozione del "Modello" e la descrizione dei lavori preliminari preparatori;
- la descrizione delle attività dell'Organismo di Vigilanza, che ha il compito di garantire il rispetto del sistema organizzativo e la vigilanza sull'operato dei soggetti interessati;
- le modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del "Modello" e del Codice Etico;
- il sistema sanzionatorio previsto per la violazione delle regole e delle procedure aziendali previste o richiamate dal "Modello" e finalizzate ad impedire la commissione dei reati.

La PARTE SPECIALE è suddivisa in sei sezioni relative rispettivamente ai "reati contro la Pubblica Amministrazione" (sezione 1), alla "salute e sicurezza sul lavoro" (sezione 2), ai "reati ambientali" (sezione 3), ai "reati informatici" (sezione 4), ai "reati societari" (5) e "altri reati" (sezione 6

Gli ALLEGATI, infine, che costituiscono parte integrante del "Modello" sono i seguenti:

Allegato A – Organigramma Aziendale;

Allegato B – Funzionigramma Aziendale;

Allegato C – Codice Etico;

3.3. Verifica, aggiornamento e integrazione del Modello

Il “Modello” è un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma I, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001); ne deriva che le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che potrà aggiungere Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove norme, rientrino nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001.

Il Modello è oggetto di costante monitoraggio e controllo da parte del Consiglio di Amministrazione e dell’Organismo di Vigilanza. Quest’ultimo, in particolare, valuterà la necessità o meno di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte di modifiche/integrazioni alla documentazione emessa a seguito di:

- modifiche normative aventi ad oggetto l’introduzione di nuovi reati ex art. D. Lgs. n. 231/2001;
- modifiche rilevanti nella struttura aziendale;
- segnalazioni di violazioni del Modello e/o delle procedure aziendali e, comunque, di punti di debolezza del Modello.

4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

4.1. Identificazione, nomina e revoca dell’OdV

In base alle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2001 ed alle indicazioni contenute nelle Linee Guida, l’organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del “Modello”, nonché di curarne l’aggiornamento, deve essere un organismo della Fondazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, le cui caratteristiche siano: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d’azione.

Il requisito di *autonomia* non deve essere confuso con quello dell’*indipendenza*, anche se i due aspetti presentano talune analogie. Mentre il primo è esplicitamente richiamato dal Legislatore, che all’art 6 del Decreto prevede che l’OdV deve essere dotato di “*autonomi poteri di iniziativa e di controllo*”, il secondo non è contemplato espressamente dalla legge, ma si evince in via interpretativa dal principio di effettività del controllo: condizioni necessarie perché il controllo dell’OdV possa dirsi idoneo ed efficiente ai fini del D.Lgs n. 231/2001, saranno infatti l’assenza di vincoli rispetto ai vertici dell’ente e di funzioni operative connesse con l’attività aziendale. Nel caso dell’indipendenza, dunque, si è di fronte alla relazione psicologico-intellettuale che si instaura tra soggetto controllore e soggetto controllato; nel caso dell’autonomia, invece, ci si riferisce piuttosto alle modalità tecniche di espletamento dell’incarico.

In estrema sintesi, può quindi concludersi nel senso che i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono: l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile"; la previsione di un "riporto" dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice operativo aziendale o al Consiglio di Amministrazione; l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio.

Il requisito della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza.

La continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del "Modello", è favorita dalla presenza di un organo specificamente dedicato all'attività di vigilanza e "privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari".

Applicando i suddetti principi alla realtà aziendale della Fondazione "N. Mario Lampugnani", in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, il relativo incarico è stato affidato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad un organo collegiale composto da 3 membri.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che, a parere della Fondazione, la composizione collegiale garantisce una migliore efficacia e funzionalità e che il suddetto collegio è stato riconosciuto come il più adeguato a svolgere le funzioni di OdV, dati i requisiti di onorabilità, autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dei suoi componenti.

Le decisioni in merito alla nomina, ed eventualmente alla revoca, dei membri dell'Organismo di Vigilanza, che possono essere sia soggetti interni che esterni alla Fondazione, è rimessa alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, che dovrà altresì deliberare in merito al compenso agli stessi attribuito.

La durata del mandato è di 3 anni ed è rinnovabile.

4.2. Funzioni e poteri dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza è affidato l'incarico di vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello da parte dei dipendenti, consulenti, organi statutari e partner;
- b) sull'efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza:

- promuove presidi volti ad evitare la commissione di reati ed illeciti nell'attività della Fondazione;
- effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Fondazione, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riferiti agli organi statutari deputati;
- fornisce al Consiglio di Amministrazione le indicazioni necessarie per implementare il rispetto del "Modello" nel sistema di gestione;
- si coordina con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel "Modello";
- promuove attività di sensibilizzazione e informazione sui contenuti del "Modello", coordinandosi con la Direzione Amministrativa per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai dipendenti, consulenti e organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001; una volta definiti tali programmi di formazione, occorre altresì provvedere periodicamente alla verifica sulla qualità dei contenuti degli stessi;
- si coordina con la Direzione Amministrativa per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza della Direzione Amministrativa per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

L'attività dell'OdV è indipendente e non è soggetta al controllo ed alla direzione da parte di altri soggetti, fermo restando, tuttavia, che l'organo amministrativo è chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza del suo operato.

L'OdV, al fine di poter espletare adeguatamente ed efficacemente l'attività di vigilanza:

- a) ha libero accesso a tutte le aree aziendali, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere tutti i documenti aziendali, ivi compresi quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla Fondazione con terzi e, comunque, ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti attribuiti;
- b) potrà avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Fondazione, ma altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di vigilanza attribuita;
- c) avrà a disposizione un'adeguata dotazione di risorse finanziarie deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dell'OdV stesso, della quale potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti.

4.3. Il Regolamento dell'OdV

La definizione e individuazione degli aspetti attinenti al funzionamento dell'OdV, con individuazione, in particolare, dei relativi poteri, funzioni e responsabilità - in conformità a quanto previsto e statuito dalla normativa di riferimento - sono rimesse ad un Regolamento di funzionamento interno da adottarsi esclusivamente da parte dell'OdV, affinché sia garantita l'assoluta indipendenza dello stesso.

4.4. Flussi informativi verso l'OdV

L'Organismo di Vigilanza, per poter svolgere appieno ed efficacemente le proprie funzioni di controllo e vigilanza, deve essere informato di ogni fatto, notizia, circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della responsabilità della Fondazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

L'obbligo d'informazione è inteso dal legislatore quale mezzo per incrementarne l'autorevolezza dell'ODV e quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del "Modello". L'obiettivo principale dell'attività di report verso l'OdV è quello di consentire all'Organismo di essere informato in ordine a fatti che potrebbero comportare una responsabilità della società ai sensi del D. Lgs 231/2001.

Qualunque soggetto, dunque, a partire dai componenti degli organi sociali, ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni e le relazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza.

Devono essere allo stesso obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 qualora tali indagini coinvolgano la Fondazione, i suoi dipendenti, collaboratori o i membri degli Organi Sociali;
- i rapporti eventualmente redatti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate qualora siano relativi a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali contenute nel "Modello";
- eventuali cambiamenti o modifiche dell'assetto organizzativo della Fondazione, ivi compreso il sistema delle deleghe e dei poteri;
- ogni operazione particolarmente significativa da svolgersi nell'ambito dei "Processi Sensibili";
- i verbali delle visite ispettive;

- i verbali redatti in occasione di incidenti relativi alla Sicurezza e all'Ambiente;

Queste informazioni nonché le ulteriori che l'OdV potrà indicare, nell'ambito dei poteri allo stesso attribuiti, dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica odvlampugnani@libero.it con le tempistiche o secondo la periodicità stabilite dallo stesso OdV.

4.5. Segnalazioni

Ai componenti degli Organi della Fondazione, ai Dipendenti ed ai Collaboratori, a tutela dell'integrità della Fondazione, è consentito presentare segnalazioni circostanziate:

(i) di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti

(ii) di violazioni, da chiunque commesse, del Modello e delle procedure ivi richiamate

di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il perseguimento dell'interesse all'integrità della Fondazione nonché alla prevenzione ed alla repressione delle malversazioni costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dell'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 c.p. e art. 2105 c.c..

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente e devono contenere i seguenti elementi: generalità del segnalante, descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (comprese le circostanze di tempo e luogo), generalità o altri elementi che consentano di identificare il segnalato, eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti e/o documenti o informazioni a riscontro della segnalazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate per iscritto ad uno dei seguenti indirizzi:

- Organismo di Vigilanza, c/o Fondazione Lampugnani Via Sempione n. 2 – Nerviano (MI)
- odvlampugnani@libero.it

L'OdV garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

In particolare:

- quanto alle segnalazioni inviate a mezzo posta all'indirizzo sopra indicato, la riservatezza è garantita dall'inserimento a cura del Direttore Amministrativo delle comunicazioni pervenute in apposita cassetta postale presso gli Uffici Amministrativi della Fondazione munita di chiave in possesso dell'OdV, e dall'obbligo del Direttore Amministrativo di comunicare all'OdV l'arrivo di ogni comunicazione entro 7 giorni;

- quanto alle segnalazioni inviate a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato, dall'attivazione di un apposito indirizzo mail, dall'accesso al medesimo unicamente attraverso una

password alfanumerica creata e successivamente modificata a cura dell'OdV e a conoscenza solo dei suoi componenti.

La Fondazione garantisce che nessuno, in ambito lavorativo, potrà subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, per aver segnalato eventuali violazioni.

La Fondazione vieta, infatti, nel rispetto della normativa vigente, atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza oltre che dal segnalante anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come sono nulli il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Anche a Consulenti e Partner commerciali è consentito effettuare segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dei rapporti con la Fondazione, utilizzando i medesimi canali sopra indicati.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a dare corso tempestivamente alla verifica puntuale ed attenta delle segnalazioni ricevute e, se accertata la fondatezza della segnalazione, riferire alla Società per i provvedimenti opportuni.

E' facoltà dell'Organismo di Vigilanza sentire il soggetto autore della segnalazione ed eventuali altri soggetti coinvolti.

4.6. Reporting dell'OdV verso i vertici della Fondazione

L'OdV riferisce, in merito all'attuazione del "Modello" e del Codice Etico e all'emersione di eventuali criticità,

(i) su base continuativa alla Direzione Amministrativa in merito all'attività esercitata, così da mantenere uno stretto contatto fra l'OdV e la Fondazione;

(i) su base periodica al Consiglio di Amministrazione, cui dovrà trasmettere annualmente una relazione avente ad oggetto i risultati della propria attività indicando, in particolare, i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, nonché eventuali criticità e spunti per il miglioramento.

L'OdV è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a fatti o eventi di notevole gravità, emersi nel corso dell'attività svolta e riferita ad eventuali comportamenti

od azioni non in linea con le procedure aziendali e tali da sottoporre la Fondazione al rischio di essere esposta a responsabilità e sanzioni amministrative conseguenti alla commissione, anche solo potenziale, di reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Detta informativa riguarderà anche fatti o comportamenti come sopra evidenziati che coinvolgono direttamente componenti degli organi della Fondazione e/o eventuali ritardi o inerzie dei vertici a fronte di segnalazioni ricevute dall'OdV, qualora i fatti ad essi sottesi esponano la Fondazione al rischio di responsabilità e sanzioni amministrative conseguenti alla commissione, anche solo potenziale, di reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001.

4.7. Raccolta e conservazione delle informazioni e della documentazione

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a conservare, per un periodo di 5 anni, ogni informazione, segnalazione, report ed i verbali delle riunioni periodiche in un apposito archivio chiuso a chiave ovvero in apposito data base informatico accessibili ai soli componenti dell'OdV.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

5.1. Premesse

Per dare corretta ed efficace attuazione al Modello, la Fondazione "N. Mario Lampugnani" promuove la divulgazione dei contenuti e dei principi in esso contenuti all'interno della struttura e ciò anche al fine di meglio conseguire e diffondere i valori del rispetto della normativa vigente, della trasparenza, dell'eticità dell'operato e dell'efficacia dell'azione.

In tale prospettiva, si adopera inoltre affinché la condivisione dei principi del Modello non sia attuata solo all'interno della struttura, ma anche con tutti coloro che, senza vincoli di dipendenza, operano con la Fondazione in forza di rapporti contrattuali.

5.2. Comunicazione iniziale

Il Consiglio di Amministrazione, per il tramite della Direzione Amministrativa, ha seguito costantemente tutte le fasi del progetto di adozione ed implementazione del Modello, analizzando e condividendo tutti gli elementi costituenti il Modello stesso. Detti elementi, peraltro, sono stati sottoposti a preventiva ed approfondita analisi da parte del Consiglio di Amministrazione e successivamente approvati dal medesimo con apposita delibera del 28.12.2012. Nella riunione, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al

rispetto del “Modello”. Analoga dichiarazione viene resa in occasione di ogni revisione o aggiornamento del “Modello”.

Quanto ai dipendenti, consulenti e collaboratori, l'adozione del Modello è comunicata dalla Direzione Amministrativa consegnando copia del medesimo.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato da Direzione Amministrativa, un set informativo (es: CCNL, Modello Organizzativo, D. Lgs. n. 231/2001, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti ai Processi Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

La Direzione Amministrativa conserva traccia documentale dell'avvenuta comunicazione e delle relative dichiarazioni di impegno.

Una copia del “Modello” viene affissa all'interno della sede della Fondazione in luogo accessibile a tutti.

5.3. Formazione del personale

Per una corretta ed efficace attuazione del “Modello”, è necessario porre in essere un'accorta fase di formazione del personale e di divulgazione a tutti i soggetti che operano in ambito aziendale, dei principi, delle regole e delle procedure contenute nel “Modello”.

È, dunque, obiettivo primario e fondamentale della Fondazione “N. Mario Lampugnani” garantire una corretta e completa conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda, sia a quelle da inserire, delle regole di condotta e di comportamento previste nel “Modello”.

L'attività di informazione e formazione prevede una mirata diversificazione delle iniziative adottate in esecuzione di un progetto pianificato con criteri di continuità ed intensità, finalizzato a rendere con completezza, chiarezza ed accessibilità ogni e più opportuna informazione sui contenuti del Modello e dei protocolli di gestione del rischio reato, affinché tutti i destinatari rispettino le norme etiche e si conformino ai comportamenti richiesti.

La Fondazione, e per essa la Direzione Amministrativa, pianifica e organizza specifici programmi di formazione e informazione gestiti dalla funzione stessa, individuando i criteri e le modalità di miglior fruizione di tali iniziative, quali, ad esempio, corsi di formazione, programmi di informazione, diffusione di materiale didattico/informativo e procede altresì a verifiche sul livello di apprendimento.

I piani di formazione periodica vengono comunicati, per la loro approvazione, all'Organismo di Vigilanza.

La partecipazione alle attività formative è obbligatoria; le stesse devono essere differenziate in base al ruolo ed alle responsabilità dei soggetti coinvolti; una formazione più intensa e approfondita è prevista per i soggetti c.d. "apicali", nonché di quelli operanti nei "processi sensibili". Particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli in ordine all'effettività delle iniziative di formazione e informazione, alla loro periodicità, alla loro efficacia e propone ogni e più opportuna attività integrativa o di supporto.

5.4. Partner commerciali e finanziari, professionisti, collaboratori esterni e fornitori

Partner commerciali e finanziari, professionisti, collaboratori esterni e fornitori devono essere informati del contenuto del "Modello" e dell'esigenza della Fondazione "N. Mario Lampugnani" che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D. Lgs. n. 231/2001.

A costoro viene consegnata una copia del "Modello", che dovranno sottoscrivere per integrale presa visione e accettazione, impegnandosi, nello svolgimento dei propri compiti afferenti ad ogni attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

La Direzione Amministrativa conserva traccia documentale dell'avvenuta comunicazione e delle relative dichiarazioni di impegno.

I contratti stipulati e/o rinnovati successivamente all'adozione del Modello dovranno prevedere clausole che impongano ai soggetti suddetti il rispetto del Modello stesso e che stabiliscano condizioni risolutive e di risarcimento dei danni in caso di violazione.

6. IL CODICE ETICO

6.1. Elaborazione ed approvazione del Codice Etico

La Fondazione "N. Mario Lampugnani" presta particolare attenzione ai profili etici della propria attività; con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.12.2012 ha, dunque, approvato il proprio Codice Etico.

Pur presentando finalità diverse, le regole di comportamento contenute nel “Modello” si integrano a quelle previste dal Codice Etico: il “Modello” risponde alle specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2001 e finalizzate a prevenire la commissione dei reati ivi previsti; il Codice Etico, invece, esprime i valori ed i principi cui si ispira la Fondazione e rappresenta uno strumento adottato in via autonoma, suscettibile di applicazione sul piano generale.

Conseguentemente, il Codice Etico unitamente al “Modello” assurgono a componenti del sistema di controllo interno della Fondazione “N. Mario Lampugnani”.

6.2. Finalità e struttura del Codice Etico

Il Codice Etico della Fondazione “N. Mario Lampugnani” enuncia i valori in cui crede la Fondazione, declina i principi guida, esprime i valori ed i principi che orientano, regolano e guidano il comportamento e l’agire di tutti i soggetti che, a tutti i livelli di responsabilità e a qualunque titolo, operano per perseguirne gli obiettivi (di seguito collettivamente individuati come “Destinatari”).

È dovere, quindi, di tutti i Destinatari conoscere il contenuto del Codice Etico, comprenderne il significato e contribuire attivamente alla sua attuazione.

La Fondazione “N. Mario Lampugnani”, da parte sua, si impegna ad adoperarsi fattivamente per garantire la diffusione e la conoscenza del Codice Etico presso tutti i Destinatari, l’approfondimento e l’aggiornamento dello stesso, nonché per verificare l’effettiva applicazione dei valori e dei principi ivi sanciti.

Per la struttura del Codice Etico si rimanda all’Allegato C del presente documento.

7. IL SISTEMA SANZIONATORIO

7.1. La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio

Gli artt. 6, comma II, lett. e) e 7, comma IV, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 impongono, sia con riferimento ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*. Di conseguenza, la definizione di un adeguato sistema disciplinare diventa un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità.

Anche le Linee Guida a cui si è fatto riferimento nella costruzione del Modello hanno attribuito una rilevanza centrale al sistema disciplinare, dedicando ad esso un’apposita sezione ed individuandone un contenuto minimo.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico; esso, pertanto, verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del processo penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria competente, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello e del Codice Etico potrebbero determinare.

7.2. Ambito di applicazione

Costituiscono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, comportamenti sanzionabili:

- a) il compimento di azioni o la messa in atto di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico, del Modello e delle procedure da esso richiamate;
- b) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione delle attività svolte in ciascuno dei processi sensibili, come prescritto nelle procedure di cui al Modello;
- c) la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- d) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e all'Organismo di Vigilanza, ovvero altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti nel Modello;
- e) l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione del Modello finalizzata a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro,
- f) il compimento di azioni o la messa in atto di comportamenti ovvero l'omissione degli stessi, che
 - espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni;
 - siano direttamente collegati al compimento di uno dei reati contemplati;
 - siano tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

Costituiscono inoltre violazioni del Modello e, dunque, comportamenti sanzionabili:

- la violazione delle misure di tutela del segnalante previste per le segnalazioni disciplinate nel capitolo 4, paragrafo 4.5;
- la condotta di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni di cui al capitolo 4, paragrafo 4.5 che si rivelano infondate.

Nell'applicazione delle sanzioni si terrà conto, tra l'altro:

- della intenzionalità e della gravità del comportamento;
- del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del soggetto con particolare riguardo alla sussistenza di precedenti disciplinari;
- delle mansioni svolte;
- della posizione funzionale del soggetto.

7.3. Destinatari

Sono destinatari del presente sistema sanzionatorio:

- a) i soggetti che rivestono nell'ambito della struttura di Fondazione "N. Mario Lampugnani" una posizione "apicale"; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001, rientrano in questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché i soggetti che "esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'ente. Sono, pertanto, ricompresi in tale categoria i Consiglieri di Amministrazione nonché, la Direzione Amministrativa e la Direzione Sanitaria;
- b) il personale dipendente della Fondazione "N. Mario Lampugnani" a qualunque livello operante; a tal proposito, assume rilevanza la posizione di tutti i dipendenti legati da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti;
- c) collaboratori esterni e partner della Fondazione "N. Mario Lampugnani": si tratta, in particolare, di tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello e del Codice Etico in virtù della funzione svolta, ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per la Fondazione. Nell'ambito di tale categoria rientrano tutti coloro che intrattengono con la Fondazione "N. Mario Lampugnani" un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es: liberi professionisti, consulenti, collaboratori a progetto, i collaboratori a qualsiasi titolo, etc.), i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione, i fornitori ed i partner.

7.4. Misure nei confronti dei dipendenti

Alla notizia di violazione del Modello o del Codice etico e, comunque, di comportamenti sanzionabili, così come definiti nel precedente articolo 7.2, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento stabilita dal CCNL vigente applicabile (CCNL UNEBA), in quanto i comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole comportamentali descritte sono considerati illeciti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio dei CC.NN.LL. vigenti ed applicabili e del Codice Civile:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione Amministrativa, che dovrà altresì fornire comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso e all'intenzionalità del comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Fondazione può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Nell'applicazione delle sanzioni si terrà conto, tra l'altro:

- dell'intenzionalità e della gravità del comportamento;
- del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del soggetto, con particolare riguardo alla sussistenza di precedenti disciplinari;
- delle mansioni svolte;
- della posizione funzionale del soggetto.

In ogni caso, le sanzioni disciplinari dovranno essere irrogate ai dipendenti nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e di tutte le altre disposizioni legislative e contrattuali esistenti in materia, per quanto riguarda le sanzioni applicabili, la forma di esercizio del potere disciplinare, le garanzie

e le tutele riconosciute al lavoratore, con particolare riferimento al principio di proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione compiuta ed al diritto di difesa del lavoratore.

7.5. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello e del Codice Etico commessa da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione e, comunque, di comportamenti sanzionabili così come definiti nel precedente articolo 7.2, l'Organismo di Vigilanza ne dovrà dare immediata comunicazione all'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione. A seguito degli accertamenti necessari, il Consiglio di Amministrazione adotterà i provvedimenti opportuni previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto e dalla legge.

7.6. Misure nei confronti dei collaboratori esterni e dei partner

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni e partner della Fondazione "N. Mario Lampugnani", così come definiti nel precedente articolo 7.3, in contrasto con i principi e le linee di condotta indicate nel Modello e nel Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, la risoluzione del rapporto o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento del danno qualora dal comportamento sia derivato un pregiudizio concreto per la Fondazione.

PARTE SPECIALE

8. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

In questa seconda macro sezione del modello organizzativo (parte speciale) vengono prese in considerazione le sole categorie di reato effettivamente riconducibili agli ambiti di servizio e di settore in cui opera la Fondazione Lampugnani. Più in particolare, in relazione all'attività svolta dalla Fondazione e dall'esito del processo di risk assessment, è emerso che il rischio relativo alla commissione di tutti i reati non contemplati nella presente parte speciale, quali, ad esempio, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati contro la personalità individuale, i reati transnazionali e così via, risulta altamente remoto e, pertanto, solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno allo stato attuale, non si ritiene opportuno prevedere principi di comportamento e controllo ulteriori rispetto alle regole generali di condotta contemplate nel Codice Etico della Fondazione nonché nei vari sistemi operativi interni.

Di seguito, per ciascuna categoria di reato considerate rilevante, sono state evidenziate le sanzioni applicabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, i destinatari, le aree di attività a rischio (c.d. processi sensibili) con contestuale individuazione delle condotte astrattamente ipotizzabili con riferimento allo specifico contesto della Fondazione, i principi generali di comportamento e le condotte vietate (area del fare – doveri – e area del non fare – divieti –).

Si precisa che per tutti i processi sensibili individuati, indipendentemente dalla categoria di reati presupposto a cui fanno riferimento, il sistema dei controlli attuato dalla Fondazione Lampugnani, in accordo anche agli orientamenti forniti dalle principali associazioni di categoria del settore e non, si fonda sui seguenti principi cardine:

1. segregazione dei compiti, intesa come separazione, laddove possibile, delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
2. regolamentazione delle attività, intesa come necessaria esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate (laddove utili o necessarie) idonee a fornire chiari principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, ivi incluse le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
3. definizione dei ruoli e delle responsabilità, da intendersi in relazione al fatto che i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione;
4. tracciabilità, nel senso che i) ogni operazione relativa ai processi sensibili deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e che ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali siano essi cartacei o informatici.

Fermo restando i principi di carattere generale appena enunciati, per gli standard di controllo specifici relativi ai singoli processi sensibili individuati.

In ultima istanza, merita di sottolineare che, fermi restando i compiti e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza indicati nella Parte Generale del "Modello", ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati societari previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute relative alle questioni aventi rilevanza nell'ambito dei reati societari.

L'Organismo di Vigilanza svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati presi in considerazione nella presente sezione del Modello (parte speciale) al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello stesso. A tale fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante, mentre l'OdV è tenuto a comunicare i risultati della propria attività al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità definite dalla Parte Generale del "Modello".

9. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

9.1. I reati elencati agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001

La presente Parte Speciale riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione contemplati agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.

Verranno di seguito elencati i reati contemplati nei predetti articoli:

Art. 316 bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Art. 640 comma II n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Art. 640 ter c.p. – Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Art. 317 c.p. – Concussione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Art. 318 c.p. – Corruzione per un atto d’ufficio

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Art. 321 c.p. – Pene per corruttore

“Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in

operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

9.2. Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 in relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25

Le sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs n. 231/2001 possono riassumersi come segue:

- (i) malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.): fino a cinquecento quote;
- (ii) se in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Oltre alle sanzioni sopracitate si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere c), d) ed e), ovvero: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (lettera c), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (lettera d), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (lettera e).

Le sanzioni previste, invece, dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- (i) corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 commi I e III c.p.): fino a duecento quote; la medesima sanzione pecuniaria si applica anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (art. 321 c.p.);
- (ii) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter comma I c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 comma II e IV

c.p.): da duecento a seicento quote; la medesima sanzione pecuniaria si applica anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (art. 321 c.p.); oltre alle sanzioni sopracitate si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II per una durata non inferiore ad un anno;

- (iii) concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravato ai sensi dell'art. 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter comma 2 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.): da trecento a ottocento quote; la medesima sanzione pecuniaria si applica anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (art. 321 c.p.); oltre alle sanzioni sopracitate si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II per una durata non inferiore ad un anno;

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p..

Oltre alle sanzioni sopra citate, vanno altresì considerate le ulteriori sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, e pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere applicata quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

9.3. Le definizioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio

Obiettivo del presente paragrafo, è quello di indicare dei criteri generali per comprendere cosa debba intendersi per "Pubblica Amministrazione", "Pubblico Ufficiale" e "Incaricato di Pubblico Servizio" e di fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria per integrare le fattispecie criminose previste nel Decreto stesso.

Enti della Pubblica Amministrazione: agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli Enti che svolgono "*tutte le attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici*".

A titolo esemplificativo possono, dunque, rientrare nella definizione: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Agenzia delle Entrate; Regioni; Province; Comuni; Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; INAIL; INPDAl; INPDAP; ISTAT; ENASARCO; ATS.

Pubblico Ufficiale: ai sensi dell'art. 357, comma I, c.p., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Il secondo comma precisa che, agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

In altre parole è definita pubblica, la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357, c.p. elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: a) poteri deliberativi; b) poteri autoritativi; c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una *“pubblica funzione amministrativa”*. Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di Enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro Ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti quei soggetti che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Può dunque affermarsi che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgono solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della Pubblica Amministrazione).

Incaricato di Pubblico Servizio: la definizione di “Incaricato di Pubblico Servizio” non è pacifica in dottrina e giurisprudenza.

Per comprendere cosa debba intendersi con tale espressione, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica. In particolare, l'art. 358 c.p. stabilisce che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico, tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici: - la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; - la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione; - l'apporto finanziario da parte dello Stato; - la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Non è dunque possibile individuare genericamente l'appartenenza di un soggetto ad una determinata categoria in virtù del fatto che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possono essere diversamente qualificati a seconda dell'attività svolta e dell'ambito in cui tale attività avviene.

Deve dunque essere verificata, caso per caso, la corretta collocazione del soggetto in una delle definizioni su esposte a seconda dell'attività di interesse concretamente applicabile.

9.4. Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e partner della Fondazione “N. Mario Lampugnani”.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Fondazione “N. Mario Lampugnani” al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esame.

La presente Parte Speciale ha anche lo scopo di fornire all'Organismo di Vigilanza della Fondazione “N. Mario Lampugnani” e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con questo, gli strumenti necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

9.5. Aree di attività a rischio e condotte astrattamente ipotizzabili

A seguito dell'attività “mappatura” svolta dalla Fondazione “N. Mario Lampugnani” preliminare all'adozione del “Modello”, così come meglio specificata nel capitolo 3 della Parte Generale, sono stati individuati e mappati, nell'ambito della struttura organizzativa della Fondazione “N. Mario Lampugnani”, i c.d. “processi sensibili”, vale a dire gli ambiti, le attività ed i processi aziendali con riferimento ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

Di seguito si elencano i processi sensibili che sono stati singolarmente oggetto di risk assessment e gap analysis, specificando, per ognuno i reati astrattamente configurabili:

(i) Gestione dell'accreditamento e del contratto:

- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 320 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 II comma c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

(ii) Gestione dei rapporti con la PA per l'ottenimento di autorizzazioni, certificazioni o di altri titoli abilitativi all'esercizio dell'attività:

- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 320 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 2° comma c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

(iii) Gestione delle verifiche, ispezioni e controlli ad opera della PA:

- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 320 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

(iv) Gestione della lista di attesa:

- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 320 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

(v) Tenuta, aggiornamento e rendicontazione delle schede SOSIA (Scheda di Osservazione Intermedia di Assistenza)

- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 320 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 II comma c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

(vi) Tenuta e aggiornamento del Fa.Sa.S (fascicolo sanitario e sociale):

- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 320 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 II comma c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

(vii) Gestione del processo di acquisto di beni e servizi:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 320 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

(viii) Gestione degli incarichi e delle consulenze esterne:

- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 320 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

(ix) Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 320 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

(x) Reclutamento e selezione del personale:

- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 320 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

(xi) Gestione dei rimborsi spese:

- concussione (art. 317 c.p.);

- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 320 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

(xii) Gestione e liquidazione degli adempimenti previdenziali e assistenziali:

- corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 2° comma c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter comma c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

9.6. Principi generali di comportamento e condotte vietate

Nell'espletamento di tutte le attività, e con particolare riferimento a quelle classificate come "processi sensibili" secondo la definizione fornita precedentemente, i destinatari della presente Parte Speciale dovranno conoscere e rispettare - oltre alle regole contenute nel "Modello" - anche le regole ed i principi contenuti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- nel Codice Etico;
- nelle procedure aziendali e nei regolamenti interni.

I Destinatari della presente Parte Speciale (amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, in via diretta, e i collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali) devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 così come sopra descritte e, comunque, comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare dette fattispecie di reato.

È fatto, quindi, espressamente obbligo:

- di gestire in modo trasparente e univoco qualsiasi rapporto professionale instaurato con membri della P.A. o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- di garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della P.A. o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- di assicurare trasparenza e correttezza delle informazioni societarie, delle transazioni e dei flussi finanziari e contabili, così da assicurare la massima verificabilità, trasparenza e

completezza delle informazioni sia verbali che documentali prodotte nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza e responsabilità;

- di presentare alla P.A. dichiarazioni corrette, veritiere, accurate ed autentiche ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti in genere;
- di definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso - con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- di definire per iscritto i contratti stipulati con i fornitori ed i partner, specificando l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale;
- di dichiarare prontamente, nel rispetto del Codice Etico, tutti i conflitti di interesse anche se solo potenziali;
- di documentare e tempestivamente registrare in modo conforme ai principi della correttezza contabile tutte le operazioni che comportino utilizzo o impiego di fondi della Fondazione.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti sopra individuati è fatto espresso divieto:

- a) di effettuare o promettere elargizioni in denaro o di altre utilità a pubblici funzionari ed ai loro familiari (siano essi rappresentanti della P.A. italiana, di pubbliche amministrazioni di altri Paesi, di organismi comunitari o internazionali) o riceverle;
- b) di accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione ecc.) in favore di funzionari o dipendenti della P.A. o loro familiari, sia italiani che di altri Paesi, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio;
- c) di offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A. italiana o con pubbliche amministrazioni di altri paesi;
- d) di distribuire o promettere omaggi, regali, vantaggi ed altre utilità, qualora non siano di modico valore; è, in particolare, vietato ogni forma di regalo, vantaggio o utilità eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Fondazione. È, inoltre, vietata qualsiasi forma di regalo o altre utilità, anche di modico valore, in favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani e stranieri, o a loro familiari. Tutti i regali offerti - inclusi quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
- e) di presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti in genere, nell'ambito dei rapporti con la P.A. italiana, con pubbliche amministrazioni di altri Paesi, organismi comunitari o internazionali;
- f) di destinare somme ricevute dagli organismi sopra citati a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti in genere a scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- g) di cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della P.A. italiana, di pubbliche amministrazioni di altri Paesi, di organismi comunitari o internazionali P.A. quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari con detti soggetti, ovvero un qualsiasi rapporto o richiesta;
- h) di riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partner, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- i) di riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione;
- j) di effettuare pagamenti in contanti per importi superiori ad Euro 300;
- k) di erogare prestazioni non necessarie e fatturare prestazioni non effettivamente erogate.

10. I REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E SULLA SALUTE DEI LAVORATORI

10.1. I reati elencati all'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001, in seguito sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. n. 81/2008, che prevede la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Nel reato in esame, l'evento dannoso può essere realizzato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante una condotta omissiva (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso).

Di norma, si ravvisa una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva è usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e, in tal modo, non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuano nel datore di lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro". La posizione di garanzia del datore di lavoro è, comunque, trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega di poteri

all'interno dell'organizzazione aziendale sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisionali necessari per tutelare l'incolumità dei dipendenti. Il soggetto designato a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.

L'elemento soggettivo del reato è la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (intendendosi con tale locuzione tutte le norme che, direttamente e/o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro).

Tale aspetto implica una significativa differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D. Lgs. n. 231/01, tutte punite a titolo di dolo.

Per la configurazione del reato occorre che vi sia un nesso di causalità tra la colpa e l'evento dannoso. Sussiste tale nesso di causalità anche nel caso in cui la verifica dell'infortunio sia connessa ad un comportamento imprudente del lavoratore stesso, in quanto, in tale ipotesi, l'evento si presenta come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mira a prevenire.

In maniera analoga, le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, ma anche di terzi che vengono a trovarsi nei luoghi di lavoro: onde anche nell'ipotesi di infortunio occorso a soggetti estranei all'organizzazione dell'impresa, va affermato il nesso tra l'evento e la violazione della normativa antinfortunistica.

Conformemente ai principi generali in tema di colpa, la responsabilità di chi pure abbia posto in essere una violazione della normativa antinfortunistica vigente va esclusa allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta dell'imputato fosse stata esente da colpa.

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose

Nel reato in esame l'evento costitutivo coincide con quello del delitto di lesioni personali dolose ex art. 582 c.p., differendo le due fattispecie solo con riguardo all'elemento soggettivo. Il reato è pertanto integrato, sul piano materiale, dal verificarsi di una malattia nel corpo o nella mente.

In maniera analoga al reato di cui all'art. 589 c.p. l'evento dannoso può essere realizzato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante una condotta omissiva (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso).

Di norma, analogamente a quanto evidenziato con riferimento al reato di omicidio colposo, si ravvisa una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente

danneggia altri, mentre la condotta omissiva è usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e, in tal modo, non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Il secondo comma dell'articolo richiama le nozioni di lesioni gravi e gravissime di cui all'art. 583 c.p., stabilendo più elevati limiti sanzionatori rispetto alla pena base prevista dal primo comma.

Ulteriori aumenti di pena sono previsti per lesioni gravi e gravissime conseguenti a condotte in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella parola, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

L'elemento soggettivo del reato è la colpa la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Anche per la configurazione del reato in esame, analogamente a quanto chiarito con riferimento all'omicidio colposo, occorre che vi sia un nesso di causalità tra la colpa e l'evento dannoso. Al riguardo, valgono le medesime argomentazioni sopra svolte.

10.2. Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 in relazione ai reati di cui all'art. 25 septies

Le sanzioni previste dall'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001 vengono riassunte nel prospetto che segue:

- (i) omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell'art. 55 comma II del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge n. 123 del 3 agosto 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro: sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote;

oltre alla sanzione sopracitata si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II del D. Lgs. n. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;

- (ii) omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro: sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote;

oltre alla sanzione sopracitata si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II del D. Lgs. n. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;

- (iii) lesione colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commesso con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro: sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote;

oltre alla sanzione sopracitata si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II II del D. Lgs. n. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a sei mesi.

Oltre a dette sanzioni, vanno altresì considerate quelle per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento, vale a dire la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, e la pubblicazione della sentenza.

10.3. Destinatari

La Fondazione "N. Mario Lampugnani" è dotata di una struttura organizzativa conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.

Nell'ambito di tale struttura operano i soggetti di seguito indicati, che sono anche i Destinatari della presente Parte Speciale.

Datore di Lavoro: ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione aziendale o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Per la Fondazione "N. Mario Lampugnani" il datore di lavoro coincide con la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): ossia il soggetto che in possesso delle capacità e dei requisiti professionali è designato dal Datore di Lavoro, a cui direttamente risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Per La Fondazione “N. Mario Lampugnani” è stato nominato, come RSPP, un consulente esterno in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Medico Competente (MC): ossia il medico in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 81/2008 che effettua, tra l’altro, la sorveglianza sanitaria.

Dirigenti: ossia i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell’incarico conferito, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposti: ossia i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) designato per rappresentare i lavoratori con riferimento agli aspetti della sicurezza e salute dei lavoratori.

Addetti al primo soccorso: ossia i soggetti a cui sono affidati compiti di primo soccorso ed assistenza medica.

Addetti antincendio: ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze.

Sono, inoltre, Destinatari della presente Parte speciale i **Lavoratori** intesi, genericamente, come tutti i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Fondazione “N. Mario Lampugnani” e i c.d. **Terzi Destinatari** vale a dire quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Fondazione “N. Mario Lampugnani”, svolgono un’attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei lavoratori (appaltatori, fornitori, progettisti, installatori).

10.4. Aree di attività a rischio e condotte astrattamente ipotizzabili

Le aree e le attività maggiormente esposte a rischio in relazione ai reati connessi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sono le medesime aree per le quali la Fondazione “N. Mario Lampugnani”, attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza, si è adeguata alle previsioni normative di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Come previsto dalla normativa sopra citata, la Fondazione "N. Mario Lampugnani" ha valutato i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, provvedendo poi a indicarne le evidenze, con il relativo programma di miglioramento, nel Documento di Valutazione dei Rischi redatto il 11.05.2009, revisionato da ultimo in data 16.04.2014 e, dunque, attualmente in vigore alla data di redazione della presente Parte Speciale.

Data l'importanza e la particolarità della materia trattata nella presente Parte Speciale, la Fondazione "N. Mario Lampugnani" ha optato per considerare come aree e attività a rischio le medesime aree e attività considerate nel Documento di Valutazione dei Rischi a cui, pertanto, si rimanda integralmente ai fini della valutazione dei rischi in merito alle suddette aree ed attività, alle misure di prevenzione e protezione individuate ed alla programmazione e pianificazione delle misure di tutela.

Posto che il "Modello" non intende sostituirsi ai compiti ed alle responsabilità disciplinate dal D. Lgs. n. 81/2008, ma intende costituire un ulteriore presidio di controllo e verifica della esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e dell'organizzazione posta in essere dalla Fondazione "N. Mario Lampugnani" in ossequio alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, la Fondazione "N. Mario Lampugnani" ha identificato i seguenti processi sensibili ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 che sono stati singolarmente oggetto di risk assessment e gap analysis:

- (i) gestione degli adempimenti normativi sulla struttura organizzativa e sull'individuazione e valutazione dei rischi;
- (ii) gestione delle certificazioni e dei collaudi degli impianti, macchinari ed attrezzature e gestione delle relative manutenzioni;
- (iii) Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza aziendale;
- (iv) gestione delle emergenze e primo soccorso;
- (v) acquisto, assegnazione e utilizzo dei DPI;
- (vi) gestione della sorveglianza sanitaria;
- (vii) gestione degli appalti.

Lo scopo della presente Parte speciale, quindi, è quello - da un lato - di fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per consentire l'effettiva applicazione del Modello e - dall'altro - di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

10.5. Principi generali di comportamento e condotte vietate

La Fondazione "N. Mario Lampugnani" ritiene che il tema della sicurezza e della salute dei lavoratori sia un tema centrale della propria politica aziendale.

La Fondazione “N. Mario Lampugnani” si impegna, dunque, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche attraverso: - la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; - la programmazione della prevenzione; - l’eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo; - il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, - la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi; - l’utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro, compatibilmente con la tipologia dell’attività svolta; - la definizione di adeguate misure di protezione; - il controllo sanitario; - la formazione e l’addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; - la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato; - l’uso di segnali di avvertimento a sicurezza; - la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza; - l’organizzazione di riunioni periodiche sulla sicurezza e consultazioni con le rappresentanze dei Lavoratori in materia; - lo svolgimento di attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro.

La Fondazione “N. Mario Lampugnani” obbliga i Destinatari della presente Parte Speciale:

(i) a conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, dal CCNL in vigore, dal Codice Etico e dal Modello (ii) a tenere, per quanto di rispettiva competenza, comportamenti conformi a quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi (iii) ad evitare di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell’articolo 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001.

Viene, quindi, espressamente richiesto di:

- contribuire, per quanto di propria competenza, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- valutare sempre gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni e/o omissioni e non adottare comportamenti imprudenti;

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione ricevuti in dotazione;
- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- astenersi dal compiere atti, operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di compromettere la sicurezza propria e/o di altri soggetti presenti sui luoghi di lavoro;
- astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro;
- rispettare le procedure aziendali interne al fine della protezione individuale e collettiva, ivi inclusa quella di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro, osservando altresì le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti della sicurezza e dai preposti;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti ai sensi di legge o, comunque, disposti dal medico competente;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Con particolare riferimento al Medico Competente (MC), fermi gli obblighi previsti all'art. 25 del D. Lgs. n. 81/2008, è fatto dovere di:

- collaborare fattivamente con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi (anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria), alla valutazione della adeguatezza delle misure di tutela, all'attività di formazione e informazione, alla organizzazione del servizio di primo soccorso;
- programmare ed effettuare una adeguata ed appropriata sorveglianza sanitaria attraverso protocolli definiti, istituendo ed aggiornando una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza;
- fornire ai lavoratori interessati ogni informazione richiesta in merito ai risultati della sorveglianza sanitaria effettuata;
- visitare gli ambienti di lavoro.

Quanto al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), fermi gli obblighi previsti all'art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008, è fatto dovere di:

- promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione per la tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori;
- partecipare alle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento, formulare proposte in merito alla prevenzione, riferire di eventuali rischi individuati.

A tal fine, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza avrà facoltà di accedere ai luoghi di lavoro, è consultato in merito alla valutazione dei rischi, alla individuazione e programmazione dell'attività di prevenzione ed alla programmazione dell'attività di formazione.

Quanto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), fermi gli obblighi previsti all'art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008, è fatto dovere di:

- individuare i fattori di rischio;
- individuare le misure preventive e protettive idonee per garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi e degli ambienti di lavoro;
- elaborare le procedure di sicurezza.

Obblighi specifici vengono imposti anche ai c.d. Terzi Destinatari (intesi, come sopra già specificato, come tutti i soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Fondazione "N. Mario Lampugnani", svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei lavoratori):

Ci si riferisce, in particolare:

agli Appaltatori a cui si richiede espressamente di:

- garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di Lavoro;
- cooperare con il Datore di Lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;
- coordinare con il Datore di Lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

ai Fornitori a cui si richiede espressamente di:

- rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

ai Progettisti a cui si chiede espressamente di:

- rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

agli Installatori a cui si chiede espressamente di:

- attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

11. I REATI AMBIENTALI

11.1. I reati elencati all'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001

Il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 01.08.2011) recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni" ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 i c.d. reati ambientali (art. 25 undecies).

Le fattispecie di reato, ampliate nel tempo in forza di successivi provvedimenti legislativi, sono le seguenti:

Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

Art. 733 - bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

Art. 137 D. Lgs. 152/2006 – Scarichi di acque reflue industriali (Sanzioni penali)

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila

euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.

Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre

anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.

Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 – Omessa bonifica dei siti

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

“I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro [per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.

Art. 260 bis D. Lgs. n. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri

“I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi (7).

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.

Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006 - Emissioni nell'aria (Sanzioni)

“1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento

ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva”.

Art. 1 L. 150/1992 –Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, vendita, esportazione o importazione di specie protette

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquanta chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e

modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria”.

Art. 2 L. 150/1992 – Importazione, esportazione di esemplari senza licenza, utilizzo in modo difforme dai provvedimenti autorizzativi

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni (2):

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti

illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila .

L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato”.

Art. 3 bis L. 150/1992 - Falsificazione, alterazione di certificati, licenze per la detenzione e commercializzazione di specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo”.

Art. 6 L. 150/1992 - Detenzione di esemplari che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

“Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione”.

Art. 3 L. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

Art. 9 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

Art. 452 bis c.p. – Inquinamento ambientale

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Art. 452 sexies c.p. – Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

Art. 452 octies c.p. – Circostanze aggravanti

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Art. 452 quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

11.2. Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 in relazione ai reati di cui all'art. 25 undecies

Le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente previste dall'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 vengono riassunte nel prospetto che segue:

Inquinamento Ambientale (art. 452 bis): da 250 a 600 quote;

Disastro Ambientale (art. 452 quater): da 400 a 800 quote;

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies): da 200 a 500 quote;

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies): da 250 a 600 quote;

Circostanze aggravanti (art. 452 octies): da 300 a 1000 quote;

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies): da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.): fino a 250 quote;

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.): da 150 a 250 quote;

Scarichi di acque reflue industriali - Sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. n. 152/2006):

1. per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13: da 150 a 250 quote;

2. per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11: da 200 a 300 quote;

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006):

1. per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo: fino a 250 quote;

2. per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5: da 150 a 250 quote;

3. per la violazione del comma 3, secondo periodo: da 200 a 300 quote;

Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. n. 152/2006):

1. per la violazione del comma 1: fino a 250 quote;

2. per la violazione del comma 2: da 150 a 250 quote;

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. n. 152/2006):

1. per la violazione del comma 4, secondo periodo: da 150 a 250 quote;

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. n. 152/2006):

1. per la violazione del comma 1: da 150 a 250 quote;

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri (art. 260 – bis D. Lgs. n. 152/2006):

1. nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo: da 150 a 250 quote;

2. nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo: da 200 a 300 quote;

Emissioni nell'aria - Sanzioni (art. 279 D. Lgs. n. 152/2006):

1. per la violazione del comma 5: fino a 250 quote;

Art. 1, 2 e 6 L. 150/1992:

1. per la violazione degli artt. 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4: fino a 250 quote;

2. per la violazione l'art.1, comma 2: da 150 a 250 quote;

Art. 3 - bis L. 150/1992, per i reati del codice penale richiamati dal comma 1 dell'articolo:

1. in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione: fino a 250 quote;

2. in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione: da 150 a 250 quote;

3. in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione: da 200 a 300 quote;

4. in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione: da 300 a 500 quote;

Art. 3 L. 549/1993:

1. per i reati previsti dal comma 6 dell'articolo: da 150 a 250 quote;

Art. 8 e 9 D. Lgs. 202/2007:

1. per il reato di cui all'art.9, comma 1: fino a 250 quote;

2. per i reati di cui agli artt.8, comma 1, e 9, comma 2: da 150 a 250 quote;

3. per il reato di cui all'art.8, comma 2: da 200 a 300 quote.

Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista inoltre l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 Il comma del D. Lgs. n. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non superiore a sei mesi, solo ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti:

- dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11, D. Lgs. n. 152/2006;

- dall'art. 256, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006;

- dall'art. 452 quaterdecies c.p.;
- dagli artt. 8, comma 1 e 2, e 9, comma 2, D. Lgs. 202/2007.

Da ultimo, il D. Lgs. 121/2011 prevede l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal D. Lgs. 231/2001, ossia l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, qualora l'ente o una sua attività organizzata vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico prevalente di conseguire o agevolare la commissione di reati di:

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- - sversamento in mare doloso di materie inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 202/2007).

11.3. Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e partner della Fondazione "N. Mario Lampugnani".

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Fondazione "N. Mario Lampugnani" al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esame.

La presente Parte Speciale ha anche lo scopo di fornire all'Organismo di Vigilanza della Fondazione "N. Mario Lampugnani" e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con questo, gli strumenti necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

11.4. Aree di attività a rischio e condotte astrattamente ipotizzabili

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra descritte, la Fondazione "N. Mario Lampugnani" in esito a specifico processo di mappatura dei rischi, ha individuato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001, i seguenti processi sensibili con riferimento ai quali potrebbe ipotizzarsi la verifica dei reati di cui agli artt. 256, 258, 260 bis e 279 del D. Lgs. n. 151/2006:

- (i) verifica dei rischi ambientali significativi;
- (ii) gestione dei rifiuti speciali;
- (iii) selezione e gestione delle imprese incaricate dello smaltimento rifiuti e delle verifiche sugli impianti;
- (iv) gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale.

11.5. Principi generali di comportamento e condotte vietate

Nell'espletamento di tutte le attività, e con particolare riferimento a quelle classificate come "processi sensibili" secondo la definizione fornita nel precedente paragrafo 4, i destinatari della presente Parte

Speciale dovranno conoscere e rispettare - oltre alle regole contenute nel "Modello" - anche le regole ed i principi contenuti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- nel Codice Etico;
- nelle procedure aziendali e nei regolamenti interni.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 così come sopra descritte e, comunque, comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare dette fattispecie di reato.

Con particolare riferimento a summenzionati processi sensibili, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Ai destinatari è fatto poi espressamente richiesta di:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare sempre gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di danno all'ambiente;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione dell'ambiente osservando altresì le disposizioni e le istruzioni loro impartite;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell'ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai responsabili competenti.

12. I REATI INFORMATICI

12.1. I reati elencati all'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001

Il D. Lgs. n. 231/2001, con la Legge n. 48 del 18 marzo 2008, ha recepito la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta, dopo l'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 è stato inserito l'art. 24 bis intitolato "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*".

Si utilizza il termine "reato informatico" per indicare qualsiasi condotta realizzata per mezzo delle nuove tecnologie o comunque rivolta contro i beni informatici, sanzionata dall'ordinamento penale.

Di seguito l'elenco dei reati:

Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Art. 617 quinquies c.p. - Installazione d'apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Art. 615 quater c.p. - Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Art. 491 bis c.p. - Falsità in documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

12.2. Sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 in relazione ai reati di cui all'art. 24 bis

Le sanzioni previste nell'art. 24 bis possono riassumersi nel prospetto che segue:

1. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
2. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
3. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
4. danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 bis c.p.);
5. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
6. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
7. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);

sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e).

8. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
9. diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.);

sanzione pecuniaria sino a trecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere b) ed e).

10. documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
11. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

12.3. Aree di attività a rischio e condotte astrattamente ipotizzabili

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione. La Fondazione "N. Mario Lampugnani" ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità al Codice della privacy, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione a tutela del proprio patrimonio informatico e dei dati personali.

Nel Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), a cui si rimanda integralmente, sono analizzate le situazioni aziendali ed organizzate le procedure a garanzia della sicurezza nei trattamenti dei dati e della sicurezza del sistema informatico della Fondazione e dei dati informatici. Fatte queste premesse, le aree di rischio sono da individuare in particolare nelle seguenti attività sensibili:

- 1) Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- 2) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- 3) Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- 4) Gestione e Protezione dati sensibili;
- 5) Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- 6) Gestione e protezione delle reti;
- 7) Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.).

Con riferimento alle suddette attività, è astrattamente ipotizzabile la commissione dei seguenti reati:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.);
- documenti informatici (art. 491 bis c.p.).

12.4. Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e partner dalla Fondazione "N. Mario Lampugnani".

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Fondazione “N. Mario Lampugnani” al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esame.

La presente Parte Speciale ha anche lo scopo di fornire all’Organismo di Vigilanza della Fondazione “N. Mario Lampugnani” e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con questo, gli strumenti necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

12.5. Principi generali di comportamento e condotte vietate

Tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Fondazione “N. Mario Lampugnani” devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico, delle procedure aziendali interne nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

Nell’espletamento della propria attività, i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito indicate:

- gli strumenti informatici e telematici devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento di fini strettamente connessi agli incarichi lavorativi secondo criteri di diligenza, correttezza e professionalità, nel rispetto dell’attività svolta ed in linea con le disposizioni normative vigenti;
- gli strumenti informatici e telematici devono essere custoditi con cura e diligenza, segnalando tempestivamente eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti;
- è fatto divieto di installare sui personale computer aziendali dispositivi di protezione e di modificare l’hardware dei personal computer aziendali e delle periferiche connesse e/o direttamente collegate alla rete aziendale;
- è fatto divieto di installare e/o utilizzare, anche temporaneamente, software non forniti dalla Fondazione “N. Mario Lampugnani”;
- la password per l’accesso ai personal computer, alla rete aziendale e all’indirizzo di posta elettronica è personale e riservata, deve essere modificata alla prima connessione e cambiata obbligatoriamente ogni sei mesi (nel caso di trattamento di dati sensibili, ogni novanta giorni).

Nell’espletamento della propria attività, i Destinatari devono astenersi dal:

- introdursi abusivamente o mantenersi in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all’accesso;
- intercettare fraudolentemente, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;

- rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni fraudolentemente intercettate relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- installare apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici altrui ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ovvero ne ostacolarne gravemente il funzionamento;
- procurarsi, riprodurre, diffondere comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o, comunque, fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Fondazione, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti;
- formare un documento informatico falso ovvero alterare un documento informatico vero;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

13. I REATI SOCIETARI

13.1. I reati elencati all'art. 25 ter D. Lgs. n. 231/2001

La presente Parte Speciale riguarda i reati societari, contemplati all'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001, "se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica".

I reati in esame possono suddividersi nelle seguenti 5 macro aree:

1. **falsità in comunicazioni e prospetti** (art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali", art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori", art. 173 bis TUF "Falso in prospetto");
2. **tutela contro le frodi** (art. 2637 c.c. "Aggiotaggio");
3. **tutela del capitale sociale e del patrimonio della società** (art. 2626 c.c. "Indebita restituzione di finanziamenti", art. 2627 c.c. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve", art. 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante", art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori", art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale", art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori");
4. **tutela del corretto funzionamento della società e degli organi sociali** (art. 2625 c.c. "Impedito controllo", art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea", art. 2629 bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto di interesse");
5. **tutela delle funzioni di vigilanza** (art. 2638 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche").

L'elencazione contenuta nell'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 si è, da ultimo, ulteriormente ampliata con l'introduzione del reato previsto dal III comma dell'art. 2635 c.c. titolato **Corruzione tra privati** e del reato di **Istigazione alla corruzione tra privati** di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile,

Di seguito si procede alla disamina dei singoli reati riconducibili alla categoria in esame (reati societari).

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Art.173 bis TUF - Falso in prospetto

“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno”.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino a un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno”.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull’assemblea

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d’interessi

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono punibili con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa

anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

A chiusura dell'esamina dei reati societari, si riportano i disposti degli artt. 2635 c.c. e 2635 bis c.c.:

Art. 2635 c.c. - "Corruzione tra privati":

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

Con riferimento alla norma in esame si precisa che solo la fattispecie prevista dal terzo comma "Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste" è stata inserita nel novero dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 2635-bis – "Istigazione alla corruzione tra privati"

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinchè compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonche' a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.».

Con riferimento alla norma in esame si precisa che solo la fattispecie prevista dal primo comma è stata inserita nel novero dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

13.2. Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 in relazione ai reati di cui all'art. 25 ter

Con riferimento ai reati in esame, trova applicazione il sistema sanzionatorio di carattere pecuniario previsto nell'art. 25 ter del D. Lgs n. 231/2001 e di seguito schematizzato qualora sia rilevata l'inesistenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ed il mancato rispetto degli obblighi di vigilanza:

- (i) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): da 200 a 300 quote (contravvenzione)
- (ii) False comunicazioni sociali in danno della società, soci o dei creditori (art. 2622 c.c.): da 300 a 660 quote (contravvenzione ex art. 2622 primo comma c.c.); da 400 a 800 quote (delitto ex art.2622 terzo comma c.c.)
- (iii) falso in prospetto (art.173-bisTUF): da 200 a 260 quote (contravvenzione ex art. 173 bis TUF) da 400 a 660 quote (delitto ex art.173 bis TUF)
- (iv) aggio (art. 2637 c.c.): da 400 a 1000 quote (delitto)
- (v) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): da 200 a 360 quote (delitto);
- (vi) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): da 200 a 260 quote (contravvenzione);
- (vii) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante (art. 2628 c.c.): da 200 a 360 quote (delitto)

- (viii) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): da 300 a 660 quote (delitto)
- (ix) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): da 200 a 360 quote (delitto)
- (x) indebita ripartizione dei beni sociali parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): da 300 a 660 quote (delitto)
- (xi) impedito controllo (art. 2625 c.c.): da 200 a 360 quote (delitto ex art. 2625 secondo comma c.c.)
- (xii) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): da 300 a 660 quote (delitto)
- (xiii) omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.): da 400 a 1000 quote (delitto)
- (xiv) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): da 400 a 800 quote (delitti ex art. 2638 primo e secondo comma c.c.);
- (xv) corruzione tra privati (art. 2635 c.c. III comma) da 200 a 400 quote.
- (xvi) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c. I comma) da 200 a 400 quote.

Oltre alle sanzioni sopracitate, va altresì considerata la sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato prevista dalla normativa di riferimento, vale a dire la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

13.3. Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi statutari della Fondazione Lampugnani, con particolare riferimento al Consiglio di Amministrazione, ma anche dai dirigenti, dipendenti, collaboratori e partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Fondazione al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esame.

La presente Parte Speciale ha anche lo scopo di fornire all'Organismo di Vigilanza della Fondazione Lampugnani e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con questo, gli strumenti necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

13.4. Aree di attività a rischio e condotte astrattamente ipotizzabili

Ai fini della presente Parte Speciale, tenuto conto delle attività concretamente svolte dalla Fondazione “N. Mario Lampugnani” e della sua configurazione giuridica, le attività reputate a rischio di commissione di reati di cui all’art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001, sono state ricondotte ai seguenti processi sensibili:

(i) Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio, relazioni e comunicazioni sociali in genere dirette a terzi e al pubblico

Il rischio potenziale (in particolare di verifica dei reati previsti dall’art. 2621 c.c. e dall’art. art. 2622 c.c.) è insito nell’ipotetica alterazione o falsificazione dei dati registrati, così da fornire una rappresentazione contabile difforme da quella reale.

(ii) Gestione dei rapporti con l’organo di revisione nell’ambito delle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile

Il rischio potenziale (in particolare di verifica del reato di cui all’artt. 2625 e 2638 c.c.) è insito nella non corretta e/o non tempestiva e/o non esaustiva gestione degli adempimenti.

(iii) Gestione del patrimonio aziendale e operazioni correlate, operazioni straordinarie aziendali e sociali

Trattandosi di operazioni che possono ledere il patrimonio della Fondazione, il rischio potenziale (in particolare di verifica dei reati di cui agli artt. 2626, 2627, 2628, 2629 2632 e 2633 c.c.) è che non siano rispettati gli adempimenti previsti a salvaguardia dello stesso.

(iv) Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali fondativi

Trattasi degli adempimenti previsti in relazione alle riunioni assembleari ed il rischio potenziale (in particolare di verifica dei reati previsti dall’art. 2625 c.c. e dall’art. art. 2636 c.c.) è insito nella non corretta e/o non tempestiva e/o non esaustiva convocazione, informativa, svolgimento e verbalizzazione delle stesse. Più specificamente, il rischio è rilevabile nella predisposizione e nella diffusione in sede assembleare da parte di amministratori di documentazione falsa o alterata ai fini della deliberazione assembleare stessa su uno o più punti all’ordine del giorno.

All’elencazione sopra effettuata dovranno poi aggiungersi le attività e i processi che possono considerarsi sensibili ai fini della verifica del reato previsto dall’art. 2635 c.c.. Benché l’art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 richiami esclusivamente la fattispecie delittuosa prevista al terzo comma dell’art. 2635 c.c., così da far ritenere che la responsabilità dell’ente sorga soltanto nell’ipotesi ivi prevista (“...chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste), la Fondazione “N. Mario Lampugnani” ha ritenuto di considerare come sensibili i seguenti processi:

(v) Acquisti di beni e servizi

Poiché trattasi di attività che, per loro natura, possono astrattamente consentire sia la concretizzazione del vantaggio derivante dall'accordo corruttivo che, dall'altro verso, la formazione della provvista di denaro necessaria all'esecuzione dell'attività corruttiva.

(vi) Gestione delle spese di rappresentanza, della c.d. omaggistica, delle liberalità e delle sponsorizzazioni

Poiché trattasi di attività che, per loro natura, possono astrattamente ed ipoteticamente costituire contropartita di accordi corruttivi.

13.5. Principi generali di comportamento e condotte vietate

I Destinatari della presente Parte Speciale devono rispettare i principi e le regole di comportamento contenute nelle legge vigenti, nel "Modello", nel Codice Etico e nelle procedure aziendali adottate della Fondazione "N. Mario Lampugnani" e, più in generale, i principi di correttezza e trasparenza.

I Destinatari della presente Parte Speciale (amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, in via diretta, e i collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali) devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 così come sopra descritte e, comunque, comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare dette fattispecie di reato.

Nello svolgimento delle attività i Destinatari della presente Parte Speciale sono obbligatoriamente tenuti a:

- tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza;
- rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività connesse alla formazione del bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi statutari garantendo ed agevolando la libera e corretta formazione della volontà consiliare;
- assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi statutari garantendo ed agevolando ogni forma di controllo di interno sulla "gestione sociale" prevista dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- rispettare tutte le norme di legge a tutela del capitale e del patrimonio della Fondazione.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti sopra individuati è fatto espresso divieto di:

- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- modificare o alterare i dati contabili presenti sul sistema informatico al fine di dare una rappresentazione non corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere comportamenti che impediscano o comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organismi a ciò deputati;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta eventualmente l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Fondazione.

14. ALTRI REATI PREVISTI ASTRATTAMENTE VERIFICABILI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA FONDAZIONE "N. MARIO LAMPUGNANI"

Nella presente Parte Speciale vengono considerati altri reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 che, sebbene ipoteticamente verificabili nell'ambito dell'attività svolta dalla Fondazione, non presentano profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Fondazione stessa.

Con riferimento a detti reati si rende, comunque, opportuno indicare i fondamentali principi generali di comportamento cui i Destinatari, intesi in senso ampio come tutti coloro che operano per conto e nell'interesse della Fondazione, debbono uniformare la propria condotta.

1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 22 comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto nel D. Lgs n. 231/2001 da comma 1 dell'art. 2, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

Per la prevenzione del suddetto reato, la Fondazione:

- fa espresso divieto a tutto il personale di assumere lavoratori stranieri privi di un valido permesso di soggiorno;
- verifica, per il tramite della Direzione Amministrativa, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro e per tutta la durata del medesimo, la validità del permesso di soggiorno;
- garantisce, per il tramite della Direzione Amministrativa, la tracciabilità di tutta la documentazione inerente il rapporto di lavoro instaurato con i lavoratori stranieri, con particolare riferimento a quella concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero;
- promuove apposita formazione volta a sensibilizzare gli organi della Fondazione, i dipendenti, i collaboratori e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, erogano prestazioni o operano per conto della Fondazione sulla prevenzione del reato sopra menzionato.

2. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Per la prevenzione del suddetto reato, la Fondazione:

- fa espresso divieto ai componenti degli organi della Fondazione, ai suoi dipendenti, collaboratori e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, erogano prestazioni o

operano per conto della Fondazione di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra richiamata o anche solo di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali possano potenzialmente divenirlo;

- fa espresso divieto ai componenti degli organi della Fondazione, ai suoi dipendenti, collaboratori e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, erogano prestazioni o operano per conto della Fondazione di indurre taluno, con la violenza, la minaccia o l'offerta/promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità giudiziaria o a renderle mendaci;
- promuove apposita formazione volta a sensibilizzare gli organi della Fondazione, i dipendenti, i collaboratori e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, erogano prestazioni o operano per conto della Fondazione sulla prevenzione del reato sopra menzionato.

3. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Per la prevenzione del suddetto delitto la Fondazione fa espresso riferimento ai principi contenuti nel Codice Etico circa il rispetto, sul lavoro, dei diritti umani e della tutela della dignità individuale, vietando qualsivoglia forma di sfruttamento o soggezione.

Inoltre:

- garantisce condizioni di lavoro sicure per la salute dei lavoratori e ambienti lavorativi salubri;
- fa espresso divieto agli organi della Fondazione, ai dipendenti, ai collaboratori e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, erogano prestazioni o operano per conto della Fondazione di corrispondere retribuzioni non conformi a quanto previsto nel CCNL applicabile e, in ogni caso, non adeguate alle prestazioni rese;
- impegna tutti i destinatari al rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie;
- ha previsto che in tutti i contratti con i fornitori devono essere inserite specifiche clausole volte a garantire il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01 e dei principi sanciti nel Codice Etico;
- promuove apposita formazione volta a sensibilizzare gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, erogano prestazioni o operano per conto della Fondazione sul rispetto della persona e la prevenzione del reato sopra menzionato.